

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1

Denominazione

La Società a responsabilità limitata denominata "GAL Alta Umbria s.r.l.", è retta dal presente statuto."

ART. 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Gubbio all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ART. 4

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.



*Maria Teresa ...*

*[Handwritten signature]*

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### ART. 5

##### Oggetto

La Società ha per oggetto l'attuazione, in via prioritaria ma non esclusiva, del Piano di Azione Locale (PAL) nell'ambito del programma Leader di cui ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 recanti disposizioni generali sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). A tal fine la società assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e la responsabilità di un Gruppo di Azione Locale così come previsto dalla Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 per l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) nonché delle sottomisure/interventi/azioni in esso inseriti. La società, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) nell'ambito della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020, non potrà compiere operazioni con fini di lucro.

La Società opera prioritariamente nell'ambito dei territori dei Comuni di Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide e Valfabbrica.

Per il perseguimento delle finalità sociali la società provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- operare per la promozione ed il sostegno dello sviluppo e dell'occupazione nell'area d'intervento, svolgendo il proprio programma coerentemente agli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di Sviluppo Regionale, Provinciale e Locale, nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, turismo, del commercio e del terziario, con particolare riferimento:

- \* all'animazione e allo sviluppo rurale;
- \* alla promozione, creazione, sviluppo e sostegno di nuova occupazione ed imprenditorialità nei settori agricolo, turistico, commerciale, artigianale;
- \* allo stimolo, incentivazione e sostegno dello sviluppo rurale inteso come il complesso dell'attività agricola, agrituristica, artigianale, commerciale, turistica e della piccola impresa;
- \* alla tutela, valorizzazione, distribuzione e promozione delle produzioni agricole, agrituristiche, artigianali nell'area di intervento;
- \* alla formazione professionale ed aiuti all'occupazione nonché consulenza, ricerca, studi e progetti, con l'esclusione comunque delle attività per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali;
- \* all'assistenza tecnico-economico-gestionale, anche mediante la creazione e lo sviluppo di collegamenti informatici e telematici nell'ambito del comprensorio e con l'esterno;
- \* alla realizzazione e fornitura di servizi e di assistenza per il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione;
- \* alla realizzazione di convegni, seminari e alla pubblicazione di studi e ricerche inerenti al territorio;
- \* attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi, statali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- \* attivare risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del piano di sviluppo locale;
- \* assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- \* verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo previsto dal P.S.L. Leader;

*Maria T...*

*Luc B*



\* assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del piano di sviluppo locale e quindi delle azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata;

\* promuovere, altresì, con il metodo della programmazione negoziata, progetti, specie di area vasta, per l'attuazione di programmi e per l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Nell'attuazione del Piano di Azione Locale la Società opererà nel rispetto dei principi e delle norme del Codice degli Appalti e attiverà tutte le procedure necessarie a garantire l'accesso al credito e ad evitare ogni rischio di conflitto di interesse. Nella selezione dei progetti che verranno attuati nell'ambito della Misura 19 e con riferimento alla gestione dei procedimenti ad essi connessi, la società farà riferimento alle procedure di gestione previste per il PSR dell'Umbria 2014-2020 e a quanto stabilito dal Comitato di Sorveglianza del PSR per l'Umbria 2014-2020.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò possa considerarsi prevalente rispetto all'attività principale sopra delineata, ma esclusivamente in via strumentale alla stessa, la società potrà compiere operazioni immobiliari, finanziarie e bancarie, di qualsiasi natura e tipo, attive e passive, sia in Italia che all'estero, richiedere affidamenti presso istituti di credito, prestare garanzie fideiussorie ed avalli; e potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali a favore di terzi, qualora se ne ravvisi l'interesse sociale, con esclusione comunque del collocamento a domicilio di valori mobiliari e delle attività vietate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con esclusione di ogni attività inquadrabile come intermediazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La società, inoltre, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, rappresentanze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto affine, analogo, o

comunque connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c..

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE

#### ART. 6

##### Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile. Il Capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea. In caso di aumento del Capitale sociale è riservato ai Soci il diritto d'opzione, proporzionalmente alla rispettiva partecipazione sociale.

La società potrà ricevere, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, versamenti dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione sociale.

A fronte di tali anticipazioni la società non è obbligata, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge, ad attuare l'aumento di capitale, ma dovrà, a cura del proprio Organo Amministrativo, provvedere alla restituzione delle anticipazioni ricevute nei tempi consentiti dalla disponibilità di Bilancio. Potranno altresì essere effettuati finanziamenti a favore della società, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio tempo per tempo vigenti.

#### ART. 7

##### Quote

Le quote sono nominative e sono trasferibili. Il Socio che vuole alienare ad un terzo le sue quote o parte di esse, deve comunicare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri Soci i quali hanno diritto di prelazione. La comunicazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



*Maria Teresa*

*Luca B.*

ricevimento, da inviarsi al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Il diritto di prelazione, deve essere esercitato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data in cui la proposta di alienazione risulta affidata alla posta per la spedizione e nelle stesse forme della proposta medesima. Se i Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione sono più, le quote vengono assegnate a tutti i Soci in proporzione della rispettiva partecipazione sociale. Le quote non acquistate dai Soci possono essere vendute a terzi.

Le quote inoltre non potranno essere donate o sottoposte a pegno, venire costituite in garanzia, né formare oggetto di costituzione in usufrutto, se non con il consenso scritto di tutto il capitale.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

##### **ART. 8**

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, la sua delibera presa, in conformità della legge ed al presente statuto, obbliga tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

##### **ART. 9**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia o in altri Paesi membri dell'Unione Europea.

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta

alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta occorra a giudizio degli Amministratori e negli altri casi previsti dalla legge. È riservata alla competenza dell'Assemblea dei soci l'approvazione del Piano di Azione Locale (PAL) e le eventuali sue rimodulazioni.

#### ART. 10

Le assemblee sono convocate mediante raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

- Sono valide le assemblee anche non convocate quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

- L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario di riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

*Mario Toni*



- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e l'organo di controllo se nominato. In tal caso il Socio che non si ritenesse sufficientemente informato sull'ordine del giorno ha diritto di chiedere un rinvio.

#### **ART. 11**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### **ART. 12**

I Soci possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia, mediante delega conferita per iscritto sull'avviso di convocazione o per atto separato. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'adunanza.



I documenti relativi alla rappresentanza devono essere conservati agli atti della Società.

**ART. 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di assenza di entrambi l'assemblea stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti scelta anche tra i non Soci. Gli intervenuti all'Assemblea nominano un segretario e, se lo crederanno opportuno degli scrutatori.

Il Presidente regola la discussione e stabilisce le norme di votazione. I Verbali delle assemblee saranno trascritti nell'apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. Per le deliberazioni delle assemblee occorre la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere espresse anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, C.C., prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere portata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

*Mario T...*

*[Signature]*



I soci hanno 10 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 5 e non superiore a giorni 15.

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

#### ART. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i cui membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Gli amministratori hanno il domicilio dichiarato all'atto di accettazione o comunicato successivamente alla società. I consiglieri di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e vi possono far parte anche persone non Socie. L'Assemblea determina il numero dei componenti in un minimo di cinque ed in un massimo di undici. Almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Consiglieri eletti, con maggiorazione all'unità superiore, devono essere soggetti privati. Il Consiglio di Amministrazione ha le più ampie facoltà essendo ad esso deferito tutto ciò che, dalla legge e dal presente statuto, non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha, fra l'altro, il potere di acquistare, permutare, vendere immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni o interessenze, obbligare, anche cambiariamente, la Società, consentire iscrizioni e surroghe postergazioni, cancellazioni di ipoteche,

trascrizioni o annotazioni di ogni specie, esonerare da ogni responsabilità i Conservatori di registri immobiliari e dei pubblici registri in genere, possono transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare a compiere qualsiasi azione presso gli uffici del debito pubblico della cassa depositi e prestiti o presso gli uffici del debito pubblico o privato presso l'Amministrazione delle ferrovie delle dogane degli uffici postali. In definitiva gli amministratori hanno i più ampi poteri per il raggiungimento dell'oggetto sociale, quindi per la gestione ordinaria e straordinaria della società nei limiti dell'oggetto sociale medesimo, con facoltà di compiere gli atti che si ritengono opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna.

La nomina del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del primo Presidente che viene nominato dall'assemblea. Il Presidente avrà la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte a terzi. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto è prescritto nell'articolo 2381 del Codice Civile, potrà delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più suoi membri, determinando i limiti di delega.

Il Comitato Esecutivo eleggerà nel proprio seno un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, non potrà delegare i poteri agli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

Il potere di rappresentanza potrà essere altresì conferito, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, a institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, mediante procura previa delibera del Consiglio stesso.



*Mario T...*

*[Handwritten signature]*

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di dipendente della Società. Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio, fissandone il compenso.

#### **ART. 15**

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale. Il Presidente e in sua assenza od impedimento il Vice Presidente, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, oppure quando almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri ne facciano richiesta per iscritto, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

#### **ART. 16**

La convocazione del Consiglio da chiunque effettuata deve essere indirizzata anche a mezzo posta elettronica, fax o telegramma ai Consiglieri presso il loro domicilio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, indicando sommariamente gli argomenti da trattare. In caso di urgenza le convocazioni possono essere fatte fino al giorno precedente la seduta stessa. Il Consiglio è validamente costituito anche senza l'osservanza delle predette formalità qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica, a meno che uno o più interessati si dichiarino non sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario verbalizzante, che sia consentito al Presidente accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, che sia consentito ai Consiglieri di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione saranno indicati i luoghi audio e/o video collegati nei quali i Consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

**ART. 17**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente od in sua assenza od impedimento nell'ordine dal Vice Presidente e dal Consigliere più anziano di età.

**ART. 18**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti (con arrotondamento all'unità superiore).

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte dei due terzi degli amministratori (con arrotondamento all'unità superiore).

Il procedimento deve concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica (con arrotondamento all'unità superiore).

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.



*Mano - T...*

*Luca B...*

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **ART. 19**

Al Consiglio di Amministrazione, ovvero ai suoi membri, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà inoltre assegnare ai Consiglieri un compenso annuo o un gettone di presenza alle sedute del Consiglio.

### **TITOLO V**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ART. 20**

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

L'organo di controllo si compone di un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'organo di controllo è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'organo di controllo è rieleggibile.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Quando esistente, l'organo di controllo esercita altresì la funzione di revisione.

**TITOLO VI**

**BILANCIO ED UTILI**

**ART. 21**

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 del mese di dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione, insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.

**ART. 22**

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale ai sensi dell'art. 2430 C.C., saranno distribuiti fra i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

**ART. 23**

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei soci il rendiconto delle risorse per l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) ed il bilancio di previsione delle risorse in entrata e in uscita per l'attuazione del PAL relativo all'esercizio successivo.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 24**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori precisandone i poteri. Dedotto il rimborso della quota di Capitale Sociale conferita, gli eventuali utili



*Mano Terenzi*

*Loce*

distribuiti fra i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

#### **ART. 25**

Fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

La clausola così formulata risulta conforme al Dlgs. 17 gennaio 2003 n. 5, che all'art. 34 disciplina l'oggetto e gli effetti delle clausole compromissorie statutarie.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede sociale.

#### **ART. 26**

Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.





\*\*\*\*\*

*La presente copia xerografica composta di n. 17 (diciassette) fogli (incluso il presente) è conforme all'originale munito delle prescritte firme.*

*Si rilascia per uso consentito.*

*Gubbio, 26 luglio 2016.*

*[Handwritten signature]*



The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text "BRIGNONI SARA DI GIANCARLO NOTARIO IN GUBBIO" at the top and "GUBBIO" at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle features a central five-pointed star surrounded by a wreath and a banner with the text "FIDELI SERVIRE".

